

**UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA  
MARTESANA**

**REGOLAMENTO  
PER L'ARMAMENTO DEL  
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE**

*Approvato dal Consiglio Unione con atto n. 10 del 22.04.2024.*

# SOMMARIO

## CAPO I - GENERALITÀ', NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - Disposizioni generali .....	pag. 3
Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione .....	pag. 3
Art. 3 - Numero delle armi in dotazione .....	pag. 3
Art. 4 - Strumenti di autotutela .....	pag. 4
Art. 5 – Dotazioni passive di sicurezza .....	pag. 6

## CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 6 - Servizi svolti con armi .....	pag. 6
Art. 7 - Assegnazione dell'arma .....	pag. 6
Art. 8 - Modalità di porto dell'arma .....	pag. 7
Art. 9 - Servizi di collegamento e di rappresentanza .....	pag. 7
Art. 10 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto .....	pag. 7
Art. 11 - Servizi espliciti in convenzione .....	pag. 8

## CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 12 – Non obbligatorietà dell'istituzione dell'armeria .....	pag. 8
Art. 13 - Prelevamento e versamento dell'arma .....	pag. 8
Art. 14 - Doveri dell'assegnatario .....	pag. 9
Art. 15 - Custodia delle armi .....	pag. 9
Art. 16 - Armadi metallici .....	pag. 10
Art. 17 - Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni .....	pag. 10
Art. 18 - Sostituzione delle munizioni .....	pag. 11

## CAPO IV – ADDESTRAMENTO

Art. 19 - Addestramento al tiro .....	pag. 11
Art. 20 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno .....	pag. 12

## CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21 - Norme integrative .....	pag. 12
-----------------------------------	---------

# **CAPO I**

## **GENERALITA' - NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **ART.1**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

Ai sensi dell'art. 2 del D. M. 4 marzo 1987, n. 145, l'armamento del Servizio di Polizia Locale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e per le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia ed impiego delle armi, è disciplinato dal presente Regolamento.

### **ART.2**

#### **TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

- 1- L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico Beretta Px4 STORM - calibro 9x21corredata da caricatori.
- 2- Le munizioni già assegnate agli appartenenti alla Polizia Locale sono di produzione commerciale, a norma CIP, dotate di innesco laccato, proiettile non espansivo blindato in rame/ottone. Le munizioni sono assegnate in numero minimo di 30/50 per operatore e sono di norma sostituite nel corso delle esercitazioni a fuoco. E fatto esplicito divieto, a valenza disciplinare, dell'uso di munizionamento ricaricato, anche in sede di esercitazione.

### **ART.3**

#### **NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE**

- 1-** Il numero complessivo delle pistole e delle munizioni, di cui all'art. 2, in dotazione al Servizio di P.L. è fissato con provvedimento del Sindaco – ad oggi 15 (**allegato A**).
- 2- Tale numero deve essere equivalente al numero degli addetti in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza.
- 3- Il Sindaco può stabilire che tale numero sia maggiorato del 5%, o almeno un'arma come dotazione di riserva.
- 4- Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione deve essere comunicato al Prefetto di Milano.
5. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'Art. 38 del T.U. della Legge di P.S., le munizioni e le armi acquistate per la dotazione degli addetti al Corpo di Polizia Locale alla Stazione dei Carabinieri competente per territorio.

### **ART.4**

#### **STRUMENTI DI AUTOTUTELA**

- 1- Gli strumenti di autotutela per gli operatori di Polizia Locale che svolgono servizi esterni, previsti dal regolamento regionale del 2 marzo 2019, n° 5 in attuazione dell'art. 24 c. 1 della legge regionale del 1 aprile 2015, n° 6 sono compiutamente individuati, per quanto riguarda i tipi e le caratteristiche, nonché le procedure di adozione e di addestramento.
- 2- Gli strumenti di autotutela sono individuati nello Spray irritante all'oleoresina di capsicum (spray al peperoncino), TW 1000 Professional RSG – 2 e nella mazzetta di segnalazione.
- 3- Le modalità d'assegnazione seguono quelle per l'assegnazione dell'arma di ordinanza. Le assegnazioni sono individuali e si conformano a quanto stabilito nel seguente art.7, per l'arma di ordinanza, in quanto applicabili.
- 4- I corsi di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela sono svolti in genere nell'ambito del programma formativo regionale per la Polizia Locale o nell'ambito di corsi IREF o validati dall'IREF.
- 5- Agli operatori che frequentino il corso con esito positivo viene rilasciato un attestato di idoneità che costituisce condizione essenziale per la presa in carico e l'uso degli strumenti di autotutela.
- 6- Copia dell'attestato deve rimanere agli atti del Comando Servizio di Polizia Locale e gli estremi dello stesso vengono riportati nel provvedimento di assegnazione personale dello strumento.
  - a. Questo prodotto è stato certificato dal Ministero dell'interno, servizio Polizia Scientifica Aut. Min. N. 559/C-50.047-E-98 del 25/06/98 come inidoneo ad arrecare offesa alla persona quindi di libero porto e libera detenzione poiché non contiene nessun tipo di aggressivo chimico (Legge 496/95) e quindi non assimilabile ad un'ar
  - b. Questo prodotto è conforme alla circolare del ministero dell'Interno del 3 ottobre 2006, n. 557/ST/208.018.1.S.24, riguardante le “mazzette di segnalazione” in quanto non ha caratteristiche assimilabili a quelle degli sfollagente e non presenta bordi taglienti neppure in caso di rottura.
- 7- Non è consentito l'uso dei suddetti dispositivi di autotutela eccetto che per difesa personale, quando vi è pericolo immediato e non altrimenti eliminabile degli operanti o di terzi presenti sull'area;
- 8- E' espressamente proibito l'utilizzo contro soggetti che non rappresentino una reale pericolosità nei confronti dell'agente e nei cui confronti sia possibile intervenire diversamente al fine di respingere la violenza o vincerne la resistenza attiva;
- 9- E' espressamente proibito l'utilizzo a scopo intimidatorio;
- 10- E' espressamente proibito l'uso nei confronti di soggetti che producano unicamente resistenza passiva;
- 11- E' espressamente proibito il maneggio dello spray al peperoncino non motivato dalle circostanze operative.

- 12- Il bastone estensibile e lo spray al peperoncino devono essere sempre portati, in condizioni di riposo, appesi alla cintura.

**ART.5**  
**DOTAZIONI PASSIVE DI SICUREZZA**

- 1- Le dotazioni passive di sicurezza consistono in giubbotti antiproiettile di classe minima III A NIJ, in guanti antitaglio ed in manette.
- 2- Ai sensi dell'art. 2087 C.C. l'Amministrazione Comunale fornisce inoltre ogni presidio antinfortunistico passivo, previsto da norme o dallo stato dell'arte. Le dotazioni passive di sicurezza costituiscono dotazione individuale.

<p><b>CAPO II</b> <b>MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA</b></p>
--

**ART.6**  
**SERVIZI SVOLTI CON ARMI**

- 1- Nell'ambito del territorio dell'UCLAM, tutti i servizi riguardanti l'attività della Polizia Locale, urbana e rurale, di Polizia Amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di Polizia sia demandata alla Polizia Locale dalla legge e dai regolamenti, sono svolte dagli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., con l'arma in dotazione.
- 2- Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall'Art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente autorità.

**ART.7**  
**ASSEGNAZIONE DELL'ARMA**

- 1- L'arma dotata di relativi caricatori e munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Milano.
- 2- Del provvedimento di assegnazione è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con sé.

**ART.8**  
**MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA**

- 1- In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e corredata di caricatore di riserva pieno contenuto in apposita custodia.
- 2- Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 l'addetto al Servizio di Polizia Locale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
- 3- Gli Ufficiali di Polizia Locale possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.
- 4- Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

**ART.9**  
**SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA**

- 1- I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio dell'UCLAM dagli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione.
- 2- Il porto della stessa è consentito, agli addetti in possesso della qualifica di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

**ART.10**  
**SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE  
PER SOCCORSO O IN SUPPORTO**

- 1- I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale dell'UCLAM per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi.
- 2- Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'Art. 4 della Legge 8 marzo 1986, n. 65, che lo stesso sia svolto con armi.
- 3- Il Sindaco comunica al Prefetto di Milano ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

**ART.11**  
**SERVIZI ESPLICATI IN CONVENZIONE**

I servizi prestati in esecuzione di convenzioni tra enti per l'esercizio di funzioni associate, devono essere eseguiti con l'arma di ordinanza.

<b>CAPO III</b> <b>TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI</b>
--

**ART.12**  
**NON OBBLIGATORIETA' DELL'ISTITUZIONE DELL'ARMERIA**

L'istituzione dell'armeria non è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce.

**ART.13**  
**PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA**

- 1- L'arma è prelevata, all'inizio del servizio, da apposita cassaforte o armadio corazzato di cui all'art.15.
- 2- Allo stesso, l'arma deve essere versata al termine del servizio medesimo.
- 3- L'arma deve essere immediatamente versata, quando sia revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualifica di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco/Presidente dell'Unione o del Prefetto di Milano.
- 4- Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione alla Stazione Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo Art.14.

**ART.14**  
**DOVERI DELL'ASSEGNATARIO**

L'addetto al Servizio di Polizia Locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate.
- b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'Art. 38 del T.U. della Legge di P.S. al Comando dei Carabinieri;
- c) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e la pulizia;

d) segnalare immediatamente al Responsabile del servizio di Polizia Locale ogni inconveniente, anche durante le esercitazioni, relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;

e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;

f) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 19 e di addestramento all'uso degli strumenti di autotutela di cui all'art.4.

g) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri.

### **ART.15 CUSTODIA DELLE ARMI**

- 1- Le armi assegnate, non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e delle munizioni, e le munizioni stesse in dotazione al Servizio di Polizia Locale sono custodite nell'armadio corazzato con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio della Polizia Locale.
- 2- L'armadio corazzato di cui il comma 1 è diviso in cassette di sicurezza con chiusura a chiave, assegnate ad ogni singolo operatore ove deposita l'arma assegnata e le munizioni.
- 3- Le munizioni sono conservate nella stessa cassetta di sicurezza.
- 4- L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della Legge 18 aprile 1975, n. 110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

### **ART.16 ARMADI CORAZZATI**

- 1- Copia della chiave dell'armadio corazzato in cui sono custodite le armi e le munizioni è conservata da ogni operatore di polizia Locale assegnatario di arma.
- 2- Le chiavi di ogni singola cassetta di sicurezza sono conservate dai rispettivi Agenti di Polizia Locale assegnatari di arma.
- 3- Copia delle chiavi dell'armadio corazzato, le chiavi delle cassette di sicurezza contenenti le armi di riserva e copia delle chiavi delle cassette di sicurezza assegnate agli operatori di Polizia Locale, sono conservate, a cura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in busta sigillata in apposito armadio o cassaforte del Comune.

### **ART.17**

## **DISTRIBUZIONE E RITIRO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI**

- 1- L'accesso nei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, è consentito esclusivamente al Sindaco/Presidente dell'Unione e al responsabile del Servizio di Polizia Locale.
- 2- L'accesso altresì è consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del responsabile del Servizio di Polizia Locale.
- 3- Le armi devono essere versate scariche, le operazioni di caricamento e di scaricamento devono avvenire in luogo isolato e comunque lontano dai locali in cui sono custodite le armi e le munizioni.
- 4- All'ingresso dei locali in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono affisse ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

### **ART.18 SOSTITUZIONE DELLE MUNIZIONI**

- 1- Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti al Servizio di Polizia Locale, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni, ed ogniqualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, gelo, o a particolari fonti di calore.
- 2- Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento.
- 3- Le munizioni in dotazione al Servizio di Polizia Locale, custodite nella cassetta di sicurezza, sono sostituite ogni sette anni.
- 4- Le stesse sono usate per tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

<b>CAPO IV ADDESTRAMENTO</b>
----------------------------------

### **ART.19 ADDESTRAMENTO AL TIRO**

- 1- Gli addetti al Servizio di Polizia Locale, in possesso della qualità di Agente di P.S., prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
- 2- A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., al tiro a segno nazionale, sezioni di Treviglio ai sensi dell'Art. 1 della Legge 28 maggio 1981, n. 286.
- 3- E' facoltà del Sindaco disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale o per quelli che svolgono particolari servizi.

- 4- I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Milano.
- 5- E' facoltà degli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tale caso, a proprie spese.

#### **ART.20**

#### **PORTO D'ARMI PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO**

- 1- L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro, è rilasciata dal Questore di Milano, ai sensi della Legge 18 giugno 1969, n. 323 ed ha la durata di sei anni.
- 2- A tal fine il Sindaco trasmette al predetto Questore, l'elenco normativo degli addetti al Servizio di Polizia Locale in possesso della qualità di Agente di P.S., ed annota gli estremi dell'autorizzazione, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

<b>CAPO V</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI</b>
---

#### **ART.21**

#### **NORME INTEGRATIVE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n. 65, del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 e s.m.i. nonché del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n° 773;

*Abrogazioni. Tutte le altre eventuali prescrizioni regolamentari adottate precedentemente dalla Amministrazione ed in contrasto con il presente Regolamento, in quanto contemplanti le stesse materie, nonché tutte le disposizioni con questo incompatibili, sono abrogate. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.*